

FESTIVITÀ NAZIONALI COINCIDENTI CON LA DOMENICA – “SMONETIZZAZIONE”.

Il giorno 8 maggio 2019 Poste Italiane ha sottoscritto con le OO.SS. nazionali un verbale di accordo in materia di “smonetizzazione” delle festività coincidenti con la domenica.

L'intesa attribuisce ai dipendenti - in via sperimentale per l'anno 2019 - la facoltà di optare per la conversione del trattamento economico di cui all'art. 37, comma V, del CCNL vigente in un giorno di permesso retribuito, non monetizzabile, per ciascuna delle festività del 2 giugno e dell'8 dicembre 2019, cadenti di domenica.

Il personale inserito in archi di turnazione che comprendano anche le domeniche potrà chiedere la smonetizzazione solo in caso di coincidenza di una o di entrambe le festività, cadenti di domenica, con il proprio giorno di riposo settimanale.

Ciascun lavoratore potrà scegliere se accedere a tale opzione, indicando nell'apposito modello di richiesta quante e quali festività intende smonetizzare; a fronte di tale richiesta, Poste Italiane riconoscerà un giorno di permesso retribuito per ciascuna delle festività oggetto di smonetizzazione da parte del singolo dipendente.

I dipendenti interessati dovranno presentare domanda alla propria Funzione di Gestione del Personale, a partire dalla data odierna, entro il 30 giugno p.v. per la smonetizzazione della giornata del 2 giugno ed entro il 30 novembre 2019 per la smonetizzazione dell'8 dicembre. A tal fine potrà essere compilato e consegnato il format allegato, disponibile anche sulla intranet aziendale.

La fruizione dei giorni di permesso retribuito potrà avvenire, a giornata intera ed in coerenza con le esigenze di servizio e organizzative aziendali, già dal giorno successivo alla presentazione della richiesta (quindi anche prima della data della festività cui si riferisce la smonetizzazione) ed inderogabilmente entro il 31 dicembre 2019.

Ai lavoratori che opteranno per la suddetta smonetizzazione verranno concessi ulteriori permessi retribuiti, non monetizzabili, in misura pari a due ore per la smonetizzazione della festività del 2 giugno e a 1 ora per la smonetizzazione dell'8 dicembre; tali permessi potranno essere fruiti, anche in forma frazionata, entro l'anno 2019.

Trattandosi in entrambi i casi di permessi non monetizzabili, la mancata fruizione degli stessi - integrale o parziale - entro la suddetta data del 31 dicembre 2019 non determina il riconoscimento di alcun trattamento economico sostitutivo.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro del personale che abbia optato per la smonetizzazione e che abbia già fruito dei permessi sostitutivi si procederà alla trattenuta del relativo trattamento economico dalle ultime competenze.

Analogamente, in tutti i casi in cui venga meno il diritto al trattamento economico di cui all'art. 37, comma V, del CCNL (assenza dal servizio per motivi che non determinano il pagamento del 26esimo della retribuzione oppure spostamento del giorno di riposo settimanale per il personale turnista), si procederà all'eliminazione della relativa giornata di permesso retribuito nonché dei permessi orari aggiuntivi ovvero, laddove la fruizione degli stessi sia già avvenuta, alla trattenuta in fase di conguaglio del corrispondente trattamento economico.

Inoltre, sempre in riferimento all'anno 2019, con accordi sindacali territoriali potrà essere definita la smonetizzazione delle festività del Santo Patrono coincidenti con la domenica, in merito alla quale saranno fornite indicazioni ai dipendenti aventi sede di lavoro nei Comuni interessati.

Le funzioni RUO Competenti sono a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento necessario.

Roma, 17 maggio 2019

RisorseUmaneOrganizzazione

Smonetizzazionefestività

NoidiPoste

